

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 402, 809-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 10^a E 13^a RIUNITE

(10^a - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(13^a - TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE BALDINI)

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 1993

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di demolizione e recupero
dei veicoli a motore (n. 402)

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, ANDREINI, PIERANI, CHERCHI,
FORCIERI, TADDEI, GIOVANELLI, COPPI, PERIN e ROVEDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

Legge-quadro in materia di demolizione e recupero
dei veicoli a motore (n. 809)

d'iniziativa dei senatori MONTRESORI, GOLFARI, D'AMELIO, DE GIUSEPPE,
DONATO, FONTANA Albino, FOSCHI, INZERILLO, MEO, DI LEMBO, BARGI,
COVIELLO, DI STEFANO, GRASSI BERTAZZI e DI NUBILA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	6
- della 2 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Testo proposto dalle Commissioni riunite	»	8
Disegno di legge n. 402	»	8
Disegno di legge n. 809	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo che le Commissioni 10^a e 13^a riunite propongono all'Assemblea - e che è il frutto dell'unificazione dei disegni di legge n. 402 e n. 809 - risponde all'esigenza di dettare una disciplina adeguata della demolizione e del recupero di materiali dei veicoli a motore, in grado di superare le deficienze della disciplina dei rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, quali si sono manifestate nel corso di un decennio di esperienza attuativa.

La nuova disciplina si configura come una normativa di principi integrativa di quanto stabilito agli articoli 2, 6 e 15 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 915 che deve garantire la necessaria uniformità di indirizzo da parte delle regioni e delle province autonome (articolo 1). Essa cioè intende ovviare alle notevoli disparità di orientamento che hanno contraddistinto finora l'azione delle regioni.

Oltre alla predetta norma di principi il disegno di legge si ripartisce in due capi: uno concerne la disciplina della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione dei veicoli; un altro riguarda gli spinosi problemi della localizzazione dei centri di raccolta, demolizione e recupero e del relativo regime autorizzatorio.

* * *

Il capo relativo alla demolizione, al recupero e alla rottamazione si articola, essenzialmente, nei seguenti punti:

a) obbligatorietà della rottamazione dei veicoli e dello stoccaggio dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione nei soli centri di raccolta (articolo 2);

b) istituzione di una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese di smaltimento dei rifiuti nella quale confluiscono le

imprese che gestiscono i centri di raccolta (articolo 3);

c) disciplina delle modalità di cancellazione dal PRA dei veicoli consegnati ai centri di demolizione (articolo 4);

d) disciplina del commercio delle parti di ricambio recuperate (articolo 5);

e) definizione dei poteri di controllo ministeriale (articolo 6);

f) sanzioni (articolo 7);

g) rinvio ad una disciplina regolamentare da emanarsi a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 8).

Venendo ad una illustrazione più dettagliata di tali punti va evidenziato in primo luogo il divieto di qualsiasi attività di demolizione al di fuori dei centri di raccolta (articolo 2, comma 1) sanzionato in forma amministrativa col pagamento di una somma compresa tra 500.000 e 2 milioni di lire.

Nell'intento di impedire la dispersione di un'enorme quantità di materiali inquinanti provenienti dall'attività di autoriparazione si pone altresì l'obbligo, munito della sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni di lire, dello stoccaggio in apposite aree allestite presso i centri di raccolta (articolo 2, comma 2).

In ogni caso, come si esplicita al comma 3 dell'articolo 2, la demolizione e la rottamazione devono essere orientate all'integrale recupero dei materiali, in armonia con quelli che sono ormai gli indirizzi produttivi delle stesse case automobilistiche.

L'articolo 3 prevede - come si è detto - la istituzione di una sezione speciale degli auto-demolitori nell'Albo nazionale delle imprese di smaltimento. La norma intende rispondere alle particolarità proprie di questo settore dello smaltimento e all'in-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tento di garantire un livello *standard* di funzionalità. Va peraltro dato conto del parere nettamente negativo espresso dalla Commissione giustizia che chiede la soppressione dell'intero articolo.

Venendo alla disciplina della cancellazione dal PRA dei veicoli consegnati all'impresa di demolizione (articolo 4), essa risponde all'esigenza di individuare esattamente nel titolare del centro di demolizione il soggetto tenuto a certificare l'avvenuta consegna del veicolo. In tal modo non solo si solleva opportunamente il singolo proprietario da un onere che è ragionevole riversare sull'impresa di demolizione, ma soprattutto si viene di fatto a scoraggiare l'abbandono del veicolo da parte del proprietario: la cancellazione dal PRA, con tutti gli effetti conseguenti sul piano fiscale, è possibile solo in quanto un demolitore attesti la consegna del veicolo e con ciò liberi il proprietario da ogni responsabilità penale, civile e amministrativa.

La nuova disciplina consente la commercializzazione dei ricambi di recupero, del resto in linea con l'obiettivo di favorire, per quanto possibile, il riciclaggio dei rifiuti automobilistici (articolo 5). Tuttavia si tiene conto dell'esigenza di salvaguardare le condizioni di sicurezza dei veicoli, in armonia con le previsioni contenute nel nuovo codice della strada. Si viene quindi a stabilire un doppio regime: ricambi di recupero liberamente commerciabili, che sono quelli che non hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli, e ricambi di recupero attinenti alla sicurezza che sono individuati dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 8, possono essere venduti solo agli autoriparatori e devono essere sottoposti alle operazioni di revisione singola. Le parti di ricambio recuperate devono comunque essere dichiarate come tali sulle fatture commerciali.

La Commissione giustizia propone peraltro la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 5, in quanto limitativi della libertà di iniziativa economica.

L'articolo 6 affida al Ministro dell'ambiente il controllo sull'applicazione della legge. Lo stesso Ministro, sentito il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stabilire le tariffe per la certificazione di avvenuta consegna e la commercializzazione dei ricambi e regola i rapporti tra i centri di raccolta ed i consorzi obbligatori già esistenti.

* * *

Passando al capo relativo alla localizzazione dei centri, l'articolo 9 assegna alle regioni il termine di nove mesi per adeguare la propria disciplina ai principi individuati nello stesso articolo 9 e così riassumibili:

a) i centri possono essere localizzati solo nelle aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1992, ovvero nelle aree destinate ad insediamenti industriali e artigianali e nelle aree per servizi tecnologici, secondo specifici criteri di compatibilità ambientale. Particolare importanza riveste il potere sostitutivo conferito al Governo dall'articolo 11, qualora le regioni non provvedano nel termine di un anno a definire i piani di localizzazione;

b) possono essere autorizzati solo gli impianti localizzati in dette aree;

c) le domande di autorizzazione devono indicare le misure di sicurezza e di salvaguardia della compatibilità ambientale;

d) il rilascio delle autorizzazioni può essere subordinato alla prestazione di idonee garanzie circa il ripristino delle aree alla cessazione dell'attività;

e) alle autorizzazioni si applica il regime del silenzio-assenso. Quest'ultima disposizione, avversata dal Ministro dell'ambiente, è stata mantenuta dalla Commissione.

L'articolo 10 risponde all'esigenza di razionalizzare ed uniformare il titolo autorizzatorio. L'articolo prevede inoltre che l'autorizzazione deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, se il centro di demolizione è ubicato in zone vincolate.

Un accenno deve essere fatto poi al regime delle sanzioni amministrative previ-

ste nei casi di violazione delle norme regolatrici dell'autorizzazione di cui all'articolo 9: il testo demanda totalmente la materia alla disciplina regionale.

Tale scelta è contestata nel parere della Commissione giustizia che sottolinea l'esigenza di stabilire dei parametri unitari nazionali sia relativamente alla individuazione delle infrazioni, sia relativamente

agli importi minimi e massimi delle sanzioni.

* * *

Sulla base delle osservazioni sopra esposte il relatore sottopone all'Assemblea il testo unificato accolto dalle Commissioni riunite 10^a e 13^a per i disegni di legge n. 402 e n. 809.

BALDINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

sul disegno di legge n. 402

23 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: MASIELLO)

**sul testo unificato proposto dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª
per i disegni di legge n. 402 e n. 809**

31 marzo 1993

La Commissione giustizia, esaminato il testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, si manifesta netta contrarietà all'istituzione di un Albo nazionale e si auspica la soppressione dell'intero articolo 3. Si invita a modificare la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, nel senso di riconoscere allo Stato - e non alle singole regioni - la potestà di comminare sanzioni pecunarie amministrative; e ciò al fine di determinare in modo unitario, su scala nazionale, l'entità monetaria delle medesime. Per quanto attiene, poi, al *quantum* si propone di fissare un valore maggiore di quello previsto dall'articolo 7, tenuto conto della maggiore gravità di siffatte infrazioni.

Inoltre, giacchè limitativi della libertà d'iniziativa economica privata, si propone la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 5.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CARPENEDO)

**sul testo unificato proposto dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª per i
disegni di legge n. 402 e n. 809**

30 marzo 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di competenza, ad eccezione dell'articolo 13, su cui il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, in relazione alle minori entrate da esso conseguenti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI
RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 402 E 809

**Disciplina dell'attività di demolizione dei
veicoli a motore**

CAPO I**PRINCIPÌ GENERALI****Art. 1.**

1. La presente legge, ad integrazione della disciplina di cui agli articoli 2, 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, regola l'attività di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e fissa i principi ai quali le regioni devono uniformare la propria normativa in materia di localizzazione e autorizzazione dei centri di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore.

2. I principi desumibili dalla presente legge costituiscono, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

CAPO II

**DEMOLIZIONE, RECUPERO
DI MATERIALI E ROTTAMAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE**

Art. 2.

1. Il proprietario di un veicolo a motore, che intenda procedere alla demolizione dello

DISEGNO DI LEGGE N. 402

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIANOTTI ED ALTRI

Norme in materia di demolizione e recupero dei veicoli a motore

Art. 1.

1. Il proprietario di un veicolo a motore, che intenda procedere alla demolizione

V., in diversa formulazione, Particolo 1 del disegno di legge n. 809.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge n. 402)

dello stesso, deve consegnarlo ad un centro di raccolta e recupero autorizzato, secondo quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

V., in analoga formulazione, l'articolo 4 del disegno di legge n. 402.

Art. 2.

1. È istituita, nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e con la medesima articolazione territoriale, la sezione speciale dei demolitori di veicoli a motore.

2. Ogni centro di raccolta e recupero deve indicare un responsabile dell'impianto agli effetti legali.

3. Le imprese esistenti, che svolgono attività di demolizione e di recupero di veicoli a motore, **rientrano nei centri di raccolta e recupero** e sono iscritte di diritto alla sezione speciale, di cui al comma 1, qualora siano autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed adeguino i loro impianti alle norme tecniche disposte con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

(Segue: Testo unificato proposto dalle Commissioni riunite per i disegni di legge nn. 402 e 809)

stesso, deve consegnarlo, **ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ad un centro di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore autorizzato secondo le disposizioni di cui al Capo III della presente legge.**

2. I produttori di rifiuti automobilistici, provenienti dalla manutenzione di veicoli a motore, devono conferire i rifiuti stessi ad un centro di raccolta autorizzato, che appronta apposite piazzole di stoccaggio. È fatto salvo il conferimento diretto ai consorzi obbligatori dei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta.

3. La demolizione e la rottamazione dei veicoli a motore devono essere orientate all'integrale recupero dei materiali di risulta.

Art. 3.

1. È istituita, nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e con la medesima articolazione territoriale, la sezione speciale **dei centri di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore.**

2. **Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1,** ogni centro di raccolta autorizzato indica un responsabile dell'impianto agli effetti legali.

3. Le imprese che, **alla data di entrata in vigore della presente legge,** svolgono attività di demolizione, recupero **di materiali e rottamazione dei veicoli a motore,** sono iscritte di diritto alla sezione speciale, di cui al comma 1, qualora siano autorizzate, **quali centri di raccolta,** ai sensi **delle disposizioni di cui al Capo III della presente legge,** ed adeguino i loro impianti alla norme tecniche disposte con il **regolamento di cui all'articolo 8** entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del **regolamento medesimo.**

(Segue: Testo del disegno di legge n. 402)

4. L'iscrizione alla sezione speciale, di cui al comma 1, qualora siano presenti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, costituisce titolo per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Art. 3.

1. La demolizione di un veicolo a motore può avvenire soltanto dopo la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA). La domanda di cancellazione deve essere corredata da una attestazione di presa in carico del veicolo da parte di un centro di raccolta e recupero autorizzato di cui al comma 3 dell'articolo 2. Il veicolo si considera cancellato dal PRA a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di accettazione della domanda di cancellazione.

Art. 4.

1. I produttori di rifiuti automobilistici, provenienti dalla manutenzione di veicoli a motore, devono conferire i rifiuti stessi ad un centro di raccolta e di recupero autorizzato, che appronta apposite piazzole di stoccaggio. È fatto salvo il conferimento diretto ai consorzi obbligatori dei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta.

Art. 5.

1. Il centro di raccolta e di recupero autorizzato, prima di procedere alle opera-

(Segue: Testo unificato proposto dalle Commissioni riunite per i disegni di legge nn. 402 e 809)

4. L'iscrizione alla sezione speciale, di cui al comma 1, qualora **le imprese siano in possesso dei** requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, costituisce titolo per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Art. 4.

1. I centri di raccolta autorizzati rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione una dichiarazione da cui risultino la data dell'avvenuta consegna, gli estremi di identificazione del veicolo, le generalità del proprietario e gli estremi dell'iscrizione del centro alla sezione speciale di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) avviene previa presentazione, da parte del proprietario del veicolo o del titolare del centro di raccolta autorizzato o suo delegato, della dichiarazione di cui al comma 1.

3. Con gli adempimenti di cui al comma 2 il proprietario del veicolo è esonerato da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa.

Collocato, in analoga formulazione, quale comma 2 dell'articolo 2 del testo proposto dalle Commissioni riunite.

4. Il centro di raccolta autorizzato, prima di procedere alle operazioni di demolizio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge n. 402)

zioni di recupero e di demolizione, deve provvedere **alla cancellazione dal PRA** e alla messa in sicurezza del veicolo, nel rispetto delle norme fissate da un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

1. È consentito il commercio dei ricambi di recupero da automobili demolite solo per le parti che non abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli **a motore**. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno indica con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ricambi di recupero commercializzabili.

2. Per le parti di ricambio che hanno attinenza con la sicurezza, la commercializzazione è ammessa solo nei confronti degli iscritti al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, a condizione che siano sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che l'utilizzazione del ricambio di recupero risulti dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 7.

1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituita una commissione, composta dai produttori, dagli importatori di veicoli a motore, dai rappresentanti dei centri di raccolta e recupero autorizzati, nonché dai rappresentanti delle associazioni degli autoriparatori, presieduta da un funzionario ministeriale, con il compito di collaborare con il Ministro nel controllo dell'applicazione della presente legge, di determinare

(Segue: Testo unificato proposto dalle Commissioni riunite per i disegni di legge nn. 402 e 809)

ne, di recupero di materiali e di rottamazione, deve provvedere alla messa in sicurezza del veicolo, nel rispetto delle norme fissate **con il regolamento di cui all'articolo 8**.

Art. 5.

1. È consentito il commercio **delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore** solo per le parti che non abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

2. Il regolamento di cui all'articolo 8 determina le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

3. Le parti di ricambio di cui al comma 2 possono essere cedute solo ad iscritti al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, **ed essere utilizzate** a condizione che siano sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 1 e 2, da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione, deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 6.

1. **Il Ministro dell'ambiente esercita il controllo dell'applicazione della presente legge e, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a determinare eventuali tariffe per le operazioni di cui agli articoli 4 e 5, definire le garanzie per la commercializzazione delle parti di ricambio di cui all'articolo 5, stabilire i modi di informazione degli utenti, nonché definire i rappor-**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge n. 402)

eventuali contributi per il conferimento dei veicoli ai centri di raccolta, di definire le garanzie per la commercializzazione dei ricambi di recupero, di stabilire i modi di informazione degli utenti, di definire i rapporti con i consorzi obbligatori dei rifiuti esistenti.

2. Nessun compenso è dovuto ai membri della commissione.

Art. 8.

1. La localizzazione dei centri di raccolta e recupero è autorizzata nelle aree per insediamenti industriali ed artigianali, nelle aree per servizi tecnologici e in altre aree a tal fine specificamente destinate dalle Regioni o dai comuni.

2. I progetti relativi agli impianti dei centri di raccolta e recupero localizzati ai sensi del comma 1, sono inviati alla Regione competente per territorio, che risponde entro novanta giorni. Trascorso tale periodo, i progetti si intendono approvati.

Art. 9.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

(Segue: Testo unificato proposto dalle Commissioni riunite per i disegni di legge nn. 402 e 809)

ti tra i centri di raccolta autorizzati e i consorzi obbligatori dei rifiuti esistenti.

Soppresso.

Soppresso (Cfr. l'articolo 9 del testo proposto dalle Commissioni riunite).

Art. 7.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2 milioni.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dagli articoli 2, comma 2, e 5 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme per l'esecuzione del presente Capo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE N. 809

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MONTRESORI ED ALTRI

Legge-quadro in materia di demolizione e recupero dei veicoli a motore (n. 809)**Art. 1.**

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali ai quali le regioni devono uniformare la loro normativa in materia di demolizione e recupero dei veicoli a motore, ai sensi degli articoli 2, 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nel quadro delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

1. I principi di cui all'articolo 1, si applicano ai materiali provenienti da demolizioni di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, di cui all'articolo 2, quarto comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano norme legislative in materia di demolizione e recupero dei veicoli a motore, ovvero

(Segue: Testo unificato proposto dalle Commissioni riunite per i disegni di legge nn. 402 e 809)

CAPO III**LOCALIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA PER LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 1 del testo proposto dalle Commissioni riunite.

Soppresso.

Art. 9.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni **adeguano la propria normativa in materia di localizzazione e autorizzazione dei centri**

(Segue: Testo del disegno di legge n. 809)

modificano le norme già emanate in materia, attenendosi ai seguenti principi:

a) i centri di raccolta sono gestiti dal proprietario del suolo o dai comuni;

b) l'attivazione, da parte del proprietario del suolo, del centro di raccolta è soggetta ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal sindaco;

c) il centro di raccolta può essere dato in concessione a un terzo imprenditore che ne faccia richiesta, qualora il proprietario del suolo ne cessi la gestione, ovvero non presenti domanda di autorizzazione entro un termine prefissato o sia decaduto dall'autorizzazione;

d) l'autorizzazione può essere accordata quando il centro sia localizzato in area inclusa in un piano regionale delle aree di raccolta; il piano può essere delegato dalle Regioni alle province;

e) la disciplina del piano regionale deve individuare e qualificare le aree di raccolta verificandone la compatibilità con i vincoli insistenti sul territorio e determinando specifici criteri per la valutazione dell'impatto ambientale. Con il piano vengono altresì determinate le condizioni economico-gestionali cui dovranno attenersi i gestori delle aree;

f) l'autorizzazione deve riferirsi ad uno specifico progetto che il proponente sottopone a valutazione delle autorità competenti; tale progetto deve comprendere le misure di sicurezza, deve essere conforme alla prescrizione della valutazione di impatto ambientale prevista dal piano regionale e deve contenere le misure di ripristino o di destinazione d'uso finale del territorio già oggetto dell'attività;

g) l'autorizzazione ha una durata correlata alle caratteristiche dell'area di raccolta e può prevedere idonee garanzie per la realizzazione del ripristino;

h) i centri dismessi e abbandonati devono trovare entro un periodo determinato una destinazione finale a cura della proprietà, che deve provvedere agli oneri di ripristino e di sistemazione dell'area.

(Segue: Testo unificato proposto dalle Commissioni riunite per i disegni di legge nn. 402 e 809)

di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore ai seguenti principi:

a) i centri di raccolta sono localizzati in aree appositamente individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero nelle aree per insediamenti industriali ed artigianali e nelle aree per servizi tecnologici, secondo specifici criteri di compatibilità ambientale;

b) l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è concessa esclusivamente ai centri di raccolta localizzati nelle aree previste dalla lettera a);

c) l'autorizzazione di cui alla lettera b) è concessa previa presentazione all'autorità competente di uno specifico progetto che comprenda le misure di sicurezza e sia conforme alle prescrizioni di cui alla lettera a);

d) l'autorizzazione di cui alla lettera b) può prevedere garanzie per il ripristino dell'area alla cessazione dell'attività;

e) l'autorizzazione di cui alla lettera b) si intende comunque concessa qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto di cui alla lettera c), l'autorità competente non l'abbia motivatamente negata.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge n. 809)

Art. 4.

1. L'autorizzazione rilasciata al termine del procedimento prescritto all'articolo 3, tiene luogo di ogni altro atto autorizzativo o concessivo. Per le zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, e integrato dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 5.

1. Qualora le regioni non provvedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione ed approvazione del piano previsto all'articolo 3, comma 1, lettera e), la redazione del piano è di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti gli organi regionali competenti per i vincoli sul territorio. **Il piano è adottato con delibera del Consiglio dei ministri.**

2. **Il piano regionale ha valenza territoriale e le sue prescrizioni e previsioni sostituiscono automaticamente le prescrizioni e previsioni dei piani regolatori comunali e di quelli di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.**

3. **Il piano regionale è sottoposto a revisione periodica con le medesime modalità di cui al comma 1.**

Art. 6.

1. Gli atti amministrativi delle regioni, delle province e dei comuni in materia di

(Segue: Testo unificato proposto dalle Commissioni riunite per i disegni di legge nn. 402 e 809)

Art. 10.

1. L'autorizzazione **di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)**, tiene luogo di ogni altro atto autorizzativo o concessivo. Per le zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, **l'autorizzazione è trasmessa** al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, e integrato dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 11.

1. Qualora le regioni non provvedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, **agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), ad essi si provvede con delibera del Consiglio dei ministri su proposta** del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti gli organi regionali competenti per i vincoli sul territorio.

*Soppresso.**Soppresso.*

Art. 12.

1. Gli atti amministrativi delle regioni, delle province e dei comuni in materia di

(Segue: Testo del disegno di legge n. 809)

demolizione sono regolati dalle norme sul procedimento amministrativo.

2. La Regione nel disciplinare la materia di cui alla presente legge, prevede le ipotesi di trasgressione e le relative sanzioni amministrative.

Art. 7.

1. Ai fini della redazione del catasto regionale dei centri di raccolta, la Regione predispone uno schema di catasto cui i comuni devono attenersi.

2. Le Regioni sono tenute a fornire annualmente i dati del catasto regionale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Devono altresì trasmettere i dati dei centri dismessi e abbandonati.

Art. 8.

1. Ogni centro di raccolta e recupero deve indicare un responsabile dell'impianto agli effetti legali.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al settimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il proprietario di veicolo a motore conferito ai centri di raccolta e recupero produce contestualmente copia della domanda di cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA).

3. È consentito il commercio dei ricambi di recupero da automobili demolite solo per le parti che non abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli a motore. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, indica con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

(Segue: Testo unificato proposto dalle Commissioni riunite per i disegni di legge nn. 402 e 809)

demolizione sono regolati dalle norme sul procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La regione disciplina l'irrogazione di sanzioni amministrative per i casi di violazione delle norme adottate ai sensi dell'articolo 9.

Soppresso.

Soppresso.

Cfr. l'articolo 3, comma 2, del testo proposto dalle Commissioni riunite.

Cfr. l'articolo 4, comma 2, del testo proposto dalle Commissioni riunite.

Cfr. l'articolo 5, commi 1 e 2, del testo proposto dalle Commissioni riunite.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge n. 809)

presente legge, i ricambi di recupero commercializzabili.

Art. 9.

1. Fino all'entrata in vigore dei piani regionali, le autorizzazioni sono rilasciate in base alla legislazione vigente.

(Segue: Testo unificato proposto dalle Commissioni riunite per i disegni di legge nn. 402 e 809)

Soppresso.